



**COMUNE DI USSASSAI**  
**PROVINCIA DI NUORO**

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE**

<b>N. 19</b> Del 19/02/2018	<b>OGGETTO: INDICAZIONE DOTAZIONE ORGANICA, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE ED APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2018/2019/2020.</b>
--------------------------------	--

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 17,15, nella sala delle adunanze consiliari convocata regolarmente la Giunta Municipale con la presenza dei signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
DEPLANO GIAN BASILIO	SINDACO	SI
PUDDU EVALDO PASQUALE	ASSESSORE	SI
LOBINA RINA	ASSESSORE	NO

Totale Presenti **2**

Totale Assenti **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): **SEGRETARIO Dott. Giacomo Mameli**.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita la Giunta Municipale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

**RILEVATA** la propria competenza in merito all'adozione del provvedimento, a norma del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del Decreto Legislativo Decreto Legislativo n. 267/2000;

**VISTO** l'articolo 79, comma 2, del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 23.12.2010, il quale in merito alla programmazione del fabbisogno del personale, reca la seguente disposizione: *"La sua approvazione e relative variazioni sono di competenza della Giunta Comunale ... omissis"*;

**VISTO** l'articolo 39, comma 1, della Legge n. 449/1997, a norma del quale: *"Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482."*;

**VISTO** l'articolo 91 del Decreto Legislativo 267/2000, il quale al 1° comma, riprendendo il disposto dell'articolo 39, comma 1, della Legge 449/1997 testualmente recita: *"Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale."*;

**VISTO** l'articolo 6 del Decreto Legislativo 165/2001, così come modificato dal D. Lgs. n. 75/2017 il quale, ai commi 2 e 3, dispone: *"2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente."*;

**VISTO** l'articolo 19, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone: *"A decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,*

*n° 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano adeguatamente motivate”;*

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 165/2001 le amministrazioni ispirano la loro organizzazione alla “funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità”;

**VISTO** l'art. 16 del D. Lgs. 165/2001, comma 1, lett. a-bis) il quale prevede tra i compiti e poteri dei dirigenti quello di proporre le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;

**VISTO** l'art. 33 Decreto Legislativo 165/2001 il quale, in combinazione con l'art. 6, comma 2, disciplina la materia della ricognizione annuale e della gestione delle ipotesi di personale in eccedenza, imponendo alle Pubbliche Amministrazioni di provvedere annualmente alla ricognizione delle eventuali situazioni di soprannumero e di eccedenze di personale in servizio da valutarsi alla luce di esigenze funzionali e/o connesse alla situazione finanziaria dell'Ente;

**RILEVATO** che il comma 2, art. 33 D. Lgs. n. 165/2001 dispone che *“Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.”;*

**RITENUTO**, pertanto, necessario, prima di definire il fabbisogno del personale, procedere alla ricognizione del personale in esubero;

**CONSIDERATO** che:

- la condizione di soprannumero si rileva da una verifica numerico/formale condotta sulla dotazione organica dell'ente ed è resa palese dall'eventuale presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;
- la condizione di eccedenza si rileva, oltre che da esigenze funzionali, dalla impossibilità dell'ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale, da contenere per i comuni non soggetti al patto di stabilità all'anno 2008 e dal tetto del 50% nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente;

**VISTO** il funzionigramma dell'Ente, considerate le ridotte dimensioni dello stesso nonché la circostanza che l'area Finanziaria e Tecnico Manutentiva sono dotate di personale in servizio appena sufficiente a garantire gli adempimenti obbligatori, si è ritenuto opportuno, al fine di non aggravare i procedimenti, di non acquisire formalmente le dichiarazioni di assenza di soprannumero nelle singole articolazioni organizzative;

**CONSIDERATA** l'assenza delle condizioni di soprannumero del personale dichiarata informalmente dai singoli Responsabili, ognuno per la propria articolazione organizzativa;

**VISTO** l'art. 1 comma 562 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) il quale recita testualmente *“Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558”;*

**DATO ATTO** che l'ente ha rispettato nell'anno 2017 il tetto alla spesa del personale del 2008 e che tale rispetto è programmato anche per l'anno 2018;

**DATO ATTO** che l'ente ha avuto nell'anno 2017 il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente, calcolato sulla base delle indicazioni dettate dalla sezioni unite di controllo della Corte dei Conti, deliberazione n. 27/2011, inferiore al 50%, e che, sulla base delle previsioni per l'anno 2018, tale rapporto sarà inferiore al 50%, nello specifico, così come di seguito riportato:

- anno 2014:  $\frac{258.567,31+4.141,17}{819.684,89} = 32,05\%$
- anno 2015:  $\frac{246.721,13+21.132,41}{832.129,61} = 32,19\%$
- anno 2016:  $\frac{234.255,01+17.104,96}{869.518,16} = 28,91\%$

**DATO ATTO** che l'ente, avendo rispettato il tetto alla spesa del personale ed il rapporto massimo tra essa e la spesa corrente in totale non presenta condizioni di eccedenza di personale in relazione alla situazione finanziaria;

**VISTO** l'art. 1 comma 102 della Legge n. 311 del 2004 il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1 , comma 2, e all' articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

**VISTO** l'art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) il quale ha previsto che dal 2016 le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno;

**DATO ATTO** che il comune di Ussassai avendo una popolazione inferiore a mille abitanti, nel 2015 non era soggetto al rispetto del patto di stabilità, mantenendo, pertanto, l'assoggettamento in materia di possibilità assunzionali, all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e alle altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, così come previsto dal comma 762, dell'art. 1 della L. 208/2015;

**VISTO** l'art. 9 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 che si ispira al criterio di un generale contenimento della spese in materia di pubblico impiego;

**ACCERTATO** che il comma 102, art. 4 della L. 12 novembre 2011, n. 183 ( legge di stabilità) prevede che le disposizione dell'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, relative alla riduzione della spesa per lavoro flessibile costituiscano principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali sono tenuti ad adeguarsi anche gli enti locali;

**DATO ATTO** che il comune di Ussassai non versa in situazioni di dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

**DATO ATTO** che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 15.07.2016 è stato approvato il Piano di azioni positive per il triennio 2016/2018;

**DATO ATTO** che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 16.10.2008 si è riprogrammata la dotazione organica dell'ente come da prospetto che segue:

Categoria	Numero dipendenti
B	1 unità full time
C	2 unità full time 1 unità part time
D	3 unità full time

**ANALIZZATA** la situazione delle cessazioni avvenute nel corso dell'anno 2017 riassunte nel prospetto seguente:

Anno di cessazione	Categoria	Tipo di rapporto	Motivo della cessazione
2017	D	Tempo indeterminato	Pensionamento

**DATO ATTO** che per il triennio 2018/2020 non sono previste cessazioni;

**CONSIDERATO** che, ai sensi della normativa sopra citata, il comune di Ussassai appartenendo alla fascia demografica degli enti sotto i mille abitanti, ha la possibilità di procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, nel rispetto del tetto di spesa per il personale relativa all'anno 2008;

**DATO ATTO** che l'assunzione di una unità di personale a tempo pieno appartenente alla medesima categoria del dipendente cessato comporterebbe, allo stato attuale, il superamento del tetto di spesa per il personale dell'anno 2008;

**RITENUTO**, pertanto, di dover modificare la composizione della dotazione organica approvata con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 16.10.2008, secondo lo schema riportato di seguito:

Categoria	Numero dipendenti
B	1 unità full time
C	2 unità full time 1 unità part time
D	2 unità full time 1 unità part time

**VISTA** la Delibera della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte n. 70/2016/SRCPIE/PAR, nella quale è specificato che il reclutamento di personale mediante la procedura di mobilità tra Enti soggetti a regime limitativo delle assunzioni non incide sulla

capacità assunzionale dell'Ente ricevente derivante dalla cessazione degli anni precedenti (fermo restando il rispetto dei tetti di spesa), pertanto la normativa del turn over non trova applicazione in presenza di assunzioni per mobilità all'interno del comparto pubblico, fermo restando il vincolo costituito dal comma 424 della L. n. 190/2014;

**PRECISATA** la possibilità di modificare ed integrare in qualsiasi momento la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020 in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze non prevedibili né definibili allo stato attuale;

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 324 del 05.02.2018 il dipendente Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, assunto ai sensi del comma 1, art. 110 del D. Lgs 267/2000, ha rassegnato le proprie dimissioni;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 11 del 07.02.2018 (N.R.G. 36 del 07.02.2018) di presa d'atto delle dimissioni volontarie di cui al punto precedente;

**RITENUTO** necessario procedere, nel corso dell'anno 2018, nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale a tempo indeterminato, alla copertura del posto di Istruttore Direttivo Tecnico resosi vacante con un'assunzione ai sensi del comma 1, art. 110 del D. Lgs. 267/2000;

**ACQUISITO** il parere favorevole dell'organo di revisione contabile ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 28 dicembre 2001, n. 448;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**ACQUISTI** i pareri previsti dall'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. di seguito riportati;

Tanto Premesso e considerato,

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge,

## **DELIBERA**

Per quanto in narrativa esposto e qui richiamato a tutti gli effetti:

### **DI DARE ATTO che:**

1. l'Ente **NON PRESENTA** condizioni di soprannumero né di personale dei livelli né di responsabili di servizi;
2. l'Ente **NON PRESENTA** condizioni di eccedenza né di personale dei livelli né di responsabili di servizi;
3. l'Ente non deve di conseguenza avviare nel corso dell'anno 2018 le procedure per la dichiarazione di esubero e per il collocamento in disponibilità sia di personale dei livelli sia di dirigenti;

**DI ADOTTARE**, ai sensi dell'art. 6 del d. Lgs. n. 165/2001 la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2018 – 2019 - 2020 stabilendo quanto appresso:

<b>ANNO 2018</b>
------------------

- Ricorso al personale di ruolo in dotazione dell'ente con previsione di assunzione a tempo parziale e determinato, per sei mesi prorogabili sino alla durata del mandato del Sindaco, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 per la copertura del posto di Istruttore Direttivo Tecnico, salva la possibilità di copertura del posto al tempo indeterminato mediante espletamento di procedura concorsuale;
- Eventuale ricorso alle tipologie di lavoro a tempo determinato o flessibile, nel rispetto delle norme in materia di assunzione di personale, nella misura minima indispensabile per assicurare lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente e per fronteggiare esigenze non prevedibili e programmabili (es. puerperio, lunga malattia);

<b>ANNO 2019</b>
------------------

- Ricorso al personale di ruolo in dotazione dell'ente con previsione di proroga del rapporto di lavoro a tempo parziale e determinato, affidato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 per la copertura del posto di Istruttore Direttivo Tecnico, salva la possibilità di copertura del posto a tempo indeterminato mediante espletamento di procedura concorsuale se non già avviata e/o conclusa;
- Eventuale ricorso alle tipologie di lavoro a tempo determinato o flessibile, nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa del personale, nella misura minima indispensabile all'espletamento di attività obbligatorie per legge o per fronteggiare esigenze non prevedibili e programmabili (es. puerperio, lunga malattia);

<b>ANNO 2020</b>
------------------

- Ricorso al personale di ruolo in dotazione dell'ente con previsione di una assunzione a tempo indeterminato di Istruttore Direttivo Tecnico part time mediante espletamento di procedura concorsuale, se non già avviata e/o conclusa.
- Eventuale ricorso alle tipologie di lavoro a tempo determinato o flessibile, nel rispetto delle norme in materia di assunzione di personale, nella misura minima indispensabile per assicurare lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente e per fronteggiare esigenze non prevedibili e programmabili (es. puerperio, lunga malattia);

**DI INDICARE** la composizione della dotazione come di riportato di seguito:

Categoria	Numero dipendenti
B	1 unità full time
C	2 unità full time 1 unità part time
D	2 unità full time 1 unità part time

**DI STABILIRE** che si dovrà procedere ad un costante monitoraggio della spesa del personale;

**DI INCARICARE** al competente servizio la trasmissione della presente deliberazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica

**DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alle Organizzazioni Sindacali e alle R.S.U.;

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art.134 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs.n.267 del 18.08.2000.

IL PRESIDENTE

Dott. Gian Basilio Deplano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giacomo Mameli

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000**

**Dott. Gian Basilio Deplano**

Il sottoscritto Segretario comunale **ATTESTA** che copia della presente deliberazione:

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione diventa esecutiva il **19/02/2018**

~~~~~